

ALLEGATO

LR 9 giugno 2026, n. 5 “Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026” – DGR 952/2026 - Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2026 a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi del carburante rispetto all'anno 2025.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Avviso determina i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità e i termini di presentazione delle istanze nonché per la concessione e liquidazione dei contributi a fondo perduto alle imprese a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2026 a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi del carburante rispetto all'anno 2025 nel rispetto degli indirizzi e dei criteri funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi definiti con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2026, n. 952 (Articolo 32 LR 5/2026 - Determinazione dell'ammontare del contributo, dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2026, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi del carburante rispetto all'anno 2025).

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 1, le imprese con sede legale o operativa attiva nel territorio regionale che al momento della proposizione della domanda esercitano in via primaria/prevalente le attività economiche di agente e rappresentante di commercio, servizio taxi, noleggio con conducente (NCC), autotrasporto di merci, trasporto occasionale di passeggeri mediante autobus gran turismo, logistica (comprese quella inversa, sanitaria, di cantiere, ambientale e del verde), trasporto marittimo di merci e passeggeri ovvero trasporto ferroviario di merci identificate con i codici ATECO elencati dall'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 952/2026.

2. In sede di presentazione della domanda le imprese attestano, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere attive sul territorio regionale;

b) di non essere in stato di fallimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

c) di non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

e) di non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

f) i parametri “de minimis” ai fini del rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 non rinvenibili nel Registro nazionale aiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 sono escluse le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e/o della produzione primaria dei prodotti agricoli, a meno che non dispongano di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

4. L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.

Art. 3 – Determinazione del contributo e intensità contributiva

- 1.** Il contributo è commisurato al maggior costo sostenuto per l'acquisto del carburante nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 giugno 2026, determinato quale differenza, al netto dell'IVA, tra gli oneri sostenuti per l'acquisto del carburante nel medesimo periodo dell'anno 2026 e quelli sostenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2025 a condizione che il raffronto sia effettuato in condizioni di sostanziale omogeneità dell'attività esercitata, avuto riguardo ai chilometri percorsi.
- 2.** Per poter beneficiare del contributo, i soggetti richiedenti, all'atto della presentazione della domanda, devono dichiarare, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il maggior costo sostenuto per l'acquisto del carburante nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 giugno 2026, determinato quale differenza, al netto dell'IVA, tra gli oneri sostenuti per l'acquisto del carburante nel medesimo periodo dell'anno 2026 e quelli sostenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2025.
- 3.** In allegato alla domanda il beneficiario dovrà inoltre produrre una sintetica relazione tecnica, su modello già predisposto e reperibile nella sezione modulistica della pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla linea contributiva, da cui si evinca che:
 - a)** il raffronto oggetto della dichiarazione sostitutiva prevista al comma 2 è effettuato in condizioni di sostanziale omogeneità dell'attività esercitata, avuto riguardo ai chilometri percorsi;
 - b)** i chilometri percorsi sono calcolati sulla base di dati verificabili (es. le risultanze di registri di bordo, contachilometri ecc.);
 - c)** i maggiori costi legati all'acquisto di carburante derivano principalmente dall'incremento dei prezzi medi mensili rispetto ai valori standard di mercato, così come rilevato dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed estratti dal portale SISEN.
- 4.** Per le imprese attive successivamente al 1° marzo 2025, il contributo è commisurato al maggior costo sostenuto per l'aumento del prezzo del carburante nel periodo dal 1° marzo al 15 giugno 2026 quale differenza, al netto dell'IVA, fra gli oneri sostenuti per il carburante nel periodo di riferimento e quelli sostenuti nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di inizio dell'attività, a condizione che il raffronto sia effettuato in condizioni di sostanziale omogeneità dell'attività esercitata, avuto riguardo ai chilometri percorsi, che deve essere autocertificato dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.
- 5.** Il contributo è di 1.000 euro per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio; è compreso tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro per gli esercenti i servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC); nonché fino ad un massimo di 30.000 euro per le piccole e medie imprese (PMI) e di 50.000 euro per le grandi imprese operanti negli altri settori ammessi a contributo.
- 6.** Non sono ammissibili a contributo maggiori costi di importo inferiore a 1.000 euro.

Art. 4 - Cumulabilità

- 1.** Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.
- 2.** Resta in ogni caso fermo il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».
- 3.** Sono esclusi dalla contribuzione i maggiori costi realizzati nell'ambito di un contratto di appalto per il quale siano state attivate le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 5 - Presentazione della domanda

- 1.** La domanda di contributo è redatta e trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sulla pagina dedicata alla linea contributiva del sito della Regione, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE – Carta d'identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi). La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
- 2.** Alla domanda è allegata la copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro ovvero la dichiarazione di assolvimento tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, scaricabile dalla sezione modulistica del sito dedicato al contributo in oggetto nonché la relazione prevista dall'articolo 3, comma 3.

3. La domanda deve essere sottoscritta e trasmessa dal legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente. Può, tuttavia, essere predisposta on line da un soggetto terzo che accede con proprie credenziali e infine sottoscritta e trasmessa dal legale rappresentante/titolare del soggetto richiedente.
4. È ammissibile a contributo una sola domanda e, nel caso siano presentate più domande da parte di uno stesso soggetto, è ammissibile soltanto l'ultima validamente presentata in ordine cronologico.
5. La domanda è presentata, con le modalità di cui ai commi precedenti, dalle ore 10.00 del giorno 22 luglio 2026 e non oltre le ore 16.00 del giorno 15 settembre 2026. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro tale termine. I termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
7. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) presentazione della domanda oltre il termine di cui al comma 5;
 - b) la domanda è presentata da soggetto diverso da quello indicato al comma 3;
 - c) la domanda non è inviata utilizzando la procedura informatizzata di cui al comma 1;
 - d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal presente Avviso e l'irregolarità non è sanabile;
 - e) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
 - f) il termine assegnato ai sensi del comma 6 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
8. La domanda è altresì archiviata d'ufficio se interviene rinuncia da parte del beneficiario prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Art. 6 - Procedimento di concessione

1. I contributi, come previsto dalla Delibera della Giunta regionale 952/2026, sono concessi e liquidati dal CATA e CATT FVG quali soggetti delegati, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Direttore centrale attività produttive e turismo degli elenchi delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili a contribuzione, che intervengono entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.
2. Per la concessione e la liquidazione è adottata la procedura automatica di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, considerata l'esigenza di assicurare la massima tempestività nell'attuazione della misura a sostegno degli operatori economici regionali colpiti dall'incremento dei costi dei nonché in considerazione del fatto che la concessione del contributo avviene sulla base di parametri oggettivi e criteri predeterminati, senza necessità di valutazioni comparative o discrezionali.
3. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di esaurimento delle risorse stanziate, l'ufficio ne dà comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla linea contributiva.
4. I provvedimenti di concessione e di esclusione sono comunicati al beneficiario a mezzo PEC, salvo nel caso in cui per il numero di beneficiari tale comunicazione sia eccessivamente onerosa e si renda opportuna la comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla linea contributiva.
5. Le risorse stanziate sono pari a 14.400.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2026-2028 e che agli oneri così derivanti si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31 della stessa legge regionale 5/2026, con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) – Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 7 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge regionale n. 7/2000, dalla legge n. 241/1990 e dal presente Avviso e, in particolare:

- a)** ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 7/2000, le imprese beneficiarie di incentivi regionali aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo di mantenere, rispettivamente, per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa la sede o l'unità operativa nel territorio regionale;
- b)** mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2 fino alla data di adozione del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo;
- c)** conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento, intesa come data dell'ultimo giustificativo di spesa;
- d)** consentire e agevolare ispezioni e controlli ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2000;
- e)** utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per qualsiasi comunicazione con l'Amministrazione regionale (economia@certregione.fvg.it), fatte salve comunicazioni previste via sistema on line.

Art. 8 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

- 1.** Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede.
- 2.** Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora in caso di variazioni soggettive del beneficiario non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000.
- 3.** Il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
- 4.** L'Ufficio competente comunica ai beneficiari l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite e i crediti sono recuperati rispettivamente secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.
- 5.** I provvedimenti di revoca o annullamento di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali

- 1.** Con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

Art. 10 – Rinvio a leggi e disposizioni in materia di incentivi pubblici

- 1.** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge n. 241/1990.